

## **Estate 2018, le ordinanze della Guardia Costiera per la balneazione e la navigazione**

*Le ordinanze possono essere consultate sul sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)*

FASANO - La Guardia Costiera di Brindisi, nell'ottica di assicurare anche per la prossima estate una stagione balneare sicura per gli utenti delle spiagge e del mare pugliesi, ha emanato dettagliate disposizioni in materia di "disciplina della navigazione in prossimità della costa" e di "sicurezza balneare", scaturite a seguito di numerosi incontri tematici avuti nei mesi scorsi con i rappresentanti della Regione Puglia, e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare.

L'attività di approfondimento condivisa con le amministrazioni interessate alla gestione del litorale pugliese, ha portato quindi all'emanazione delle Ordinanze n.32/2018 "disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione"; Ordinanza sulla sicurezza della balneazione n. 34/2018, rispettivamente in data 26 e 30 aprile u.s. riguardanti la costa di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi (comprendente i litorali dei Comuni di Brindisi, Fasano, Ostuni, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo).

Le ordinanze possono essere consultate sul sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) al seguente link <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi/Pages/ordinanze.aspx>. La Direzione Marittima di Bari, la cui competenza si estende su tutta la costa pugliese, ha predisposto e condiviso con le Capitanerie di porto dipendenti un'ordinanza balneare sostanzialmente identica dal Gargano al Salento, tranne alcune eccezioni dovute alle particolari caratteristiche morfologiche di specifici tratti di costa. In questo modo turisti, bagnanti e diportisti non saranno disorientati da regole e limiti che in passato mutavano da una provincia all'altra.

Le novità principali di quest'anno sono:

- indicazione del limite delle acque sicure fissato ad una profondità di maggior sicurezza (metri 1,30), per tutelare in tal modo i più piccoli ed i meno esperti nel nuoto;
- altezza della postazione di salvataggio fissata ad almeno metri 1,60 da terra ed ubicata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, per consentire all'assistente bagnante di avere costantemente una visuale più ampia del tratto di mare da vigilare e aumentare quindi il gradiente di sicurezza;
- obbligo a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari di issare la "bandiera rossa", non solo in caso di avverse condizioni meteorologiche, ma anche nel caso di temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnante, e di informare immediatamente i bagnanti a mezzo dei diffusori sonori della momentanea situazione di pericolo. Anche l'Autorità marittima più vicina dovrà essere immediatamente informata di tale assenza.

Infine, si ritiene di dover richiamare l'attenzione su un altro aspetto legato alla sicurezza e che in passato era stato mal interpretato da alcuni operatori turistici.

*Tempo di lettura stimato: 1'*

05/05/2018 05:30